



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

Via P. Scandizzo – 85070 Rofrano (SA)

P. IVA – C.F. 00534600655 ☎0974952031 📠0974952462

<http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉protocollo.rofrano@asmepec.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 11.02.2025

Oggetto: Aliquote anno 2025 addizionale comunale IRPEF – determinazioni

Prot. 84 del 12.02.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno **11 (undici)** del mese di **febbraio** alle ore **16,30** nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, ovvero altro luogo in cui si trova il Sindaco o chi lo sostituisce, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il dott. Nicola Cammarano nella qualità di Sindaco che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott.ssa Carmela Lettieri – Vice Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

CAMMARANO	Nicola	Sindaco	P
LETTIERI	Federico	Vice Sindaco	P
LETTIERI	Francesco	Assessore	P

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **0**.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- Il Sindaco, il Vice Segretario e l'assessore sono presenti nella sede comunale, il Vice Sindaco è contemporaneamente collegato in videoconferenza da remoto;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Vice Segretario Comunale;
- lo svolgimento della riunione è stata regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare, trasmettere documenti.

Deliberazione di G.C. ad oggetto: "Aliquote anno 2025 addizionale comunale IRPEF – determinazioni"

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - ✓ i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - ✓ la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- la delibera di G.C. n.35 del 06/03/2018;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale». Con tale intervento il Governo ha inteso rivedere gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo a tre gli scaglioni di reddito come di seguito:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

VISTA la legge di bilancio 2025 n. 207 del 30 dicembre 2024, che prevede con l'articolo 1, ai commi da 2 a 9, di rendere strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF;

CONSIDERATA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 15.03.2024, con la quale sono state approvate le aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF con rimodulazione degli scaglioni come disposto, per l'anno 2024, dal D.lgs. 216 del 30 dicembre 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro 0,30 per cento;
- da 28.001 a 50.000 euro 0,45 per cento;
- oltre 50.000 euro 0,80 per cento;

con esenzione totale per i redditi fino a € 10.000,00....";

CONSIDERATO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il DM 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno, che ha ufficializzato il rinvio del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 al 28 febbraio 2025.

RITENUTO, quindi, di confermare l'addizionale comunale all'IRPEF in tre scaglioni di reddito come segue:

- fino a 28.000 euro 0,30 per cento;
- da 28.001 a 50.000 euro 0,45 per cento;
- oltre 50.000 euro 0,80 per cento.

con esenzione totale per i redditi fino a € 10.000,00;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI CONFERMARE** le aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF per l'anno 2025 con rimodulazione degli scaglioni come disposto, per l'anno 2024, dal D.lgs. 216 del 30 dicembre 2023, e rese strutturali dalla legge di bilancio 2025 n. 207 del 30 dicembre 2024, l'art. 1, ai commi da 2 a 9, come segue:

- fino a 28.000 euro 0,30 per cento;
- da 28.001 a 50.000 euro 0,45 per cento;
- oltre 50.000 euro 0,80 per cento;

con esenzione totale per i redditi fino a € 10.000,00, stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

3. **DI INVIARE** ai sensi dell'art. l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, al fine dell'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

4. **DI TRASMETTERE** copia della presente al responsabile ufficio tributi;

5. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del d.lgs 267/2000;

6. **DI COMUNICARE** il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile proposta di deliberazione.

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

ALIQUOTE ANNO 2025 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONI

Esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola **regolarità tecnica**

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Carmela Lettieri

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile proposta di deliberazione.

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

ALIQUOTE ANNO 2025 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONI

Esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola **regolarità contabile**

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Carmela Lettieri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to dott. Nicola Cammarano

Il Vice Segretario Comunale
F.to dott.ssa Carmela Lettieri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

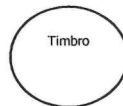
Che la presente deliberazione:

- è affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, D.Lvo 18/08/2000, n. 267;
- è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. 841 ai signori capigruppo consiliari ex art. 125, D.Lgvo n. 18/08/2000, n. 67.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lvo 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 12.02.2025

Il Vice Segretario Comunale
F.to dott.ssa Carmela Lettieri



Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo online di questo Comune in data odierna.

Dalla Residenza Municipale, lì 12.02.2025

Il Responsabile del servizio
F.TO VITERALE CLAUDIA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì 12.02.2025



Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Lettieri